



SENT. 96/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppina MAIO Presidente

Giuseppina MIGNEMI Consigliere

Maria Rita MICCI Consigliere

Antonio DI STAZIO Consigliere relatore

Marco FRATINI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello, in materia pensionistica, iscritto al n. 58678 del registro di segreteria, proposto da xx, c.f. xx, nato a xx, rappresentato e difeso dall'Avv. Isabella Rago (pec: rago.isabella@ordineavvocatipc.it), presso il cui studio in Piacenza, Via Sant'Eufemia n. 30, è elettivamente domiciliato;

- appellante -

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Sebastiano Caruso (pec: avv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (pec:

avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico

(pec: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden

(pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente

domiciliato come da mandato in atti;

- appellato -

avverso e per la riforma

della sentenza n. 220/2020 della Corte dei conti, Sezione

giurisdizionale per la Regione Lombardia;

Visto l'atto d'appello;

Visti gli atti e i documenti tutti di causa;

Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2024; data per letta, con il

consenso delle parti presenti, la relazione del cons. Antonio Di Stazio;

uditi l'avv. Andrea Lippi per delega dell'avv. Isabella Rago per

l'appellante, l'avv. Giuseppina Giannico per l'appellato INPS, la causa

è passata in decisione.

FATTO

Con la gravata sentenza, la Sezione giurisdizionale della Corte dei

conti per la regione Lombardia ha respinto il ricorso del sig. xx, ex

sottufficiale della Guardia di Finanza e con un'anzianità di servizio, al

31 dicembre 1995, di 17 anni, mesi 6 e giorni 6, volto al

riconoscimento del diritto a vedersi applicato, sulla quota di anzianità

contributiva maturata al 31.12.1995 (da calcolare con il sistema

retributivo), il coefficiente annuale del 44% di cui all'art. 54 del DPR

1092/1973.

Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello il sig.

xx deducendo, come motivi di diritto, la violazione dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 nonché il riconoscimento del diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico in base ai principi interpretativi di cui alla sentenza delle Sezioni Riunite 1/2021.

Parte appellante lamenta l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile l'art. 54 d.P.R. 1092/1973, e quindi l'aliquota del 44% ivi prevista, nei confronti del militare cessato dal servizio con più di venti anni di contributi. Ha quindi reiterato la richiesta di ottenere il ricalcolo della pensione con l'applicazione dell'aliquota unitaria ed invariabile del 44% prevista dall'art. 54, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, sul presupposto che tale aliquota sia suscettibile di applicazione nei confronti di tutti i militari che alla data del 31 dicembre 1995 siano titolari di un'anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni e non già, come invece prospettato dall'INPS, nei confronti dei soli militari che siano cessati dal servizio con un'anzianità contributiva totale compresa fra i 15 ed i 20 anni.

La sentenza di primo grado sarebbe altresì errata alla luce della sopravvenuta sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 1/2021/QM, che ha affermato l'illegittimità del calcolo operato dall'Inps soffermandosi sull'individuazione della corretta aliquota da applicare al personale militare in regime pensionistico di tipo misto ed ha riconosciuto al medesimo personale il diritto all'applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno intero maturato fino al 31.12.1995.

Parte appellante formula, quindi, le seguenti conclusioni:

“accogliere il presente gravame e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, ritenere ed accertare il diritto dell’appellante a veder riconosciuto alla riliquidazione della pensione in godimento con riferimento alla quota calcolata con il sistema retributivo. Con declaratoria di condanna dell’Amministrazione convenuta al pagamento degli arretrati comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria”. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari.

L’INPS, con memoria di costituzione depositata in data 26 aprile 2023, eccepisce l’inammissibilità dell’appello non essendo stato esplicitato nelle conclusioni in quali termini viene richiesta la riforma della sentenza di primo grado. Nel merito, contesta la fondatezza dei motivi di gravame e difende la decisione impugnata in quanto è conforme a diritto ed all’insegnamento delle Sezioni Riunite.

Adduce l’Istituto che nella predetta sentenza n. 1/2021, le Sezioni Riunite hanno stabilito che il diritto del personale militare all’applicazione, sulla “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, dell’aliquota del 2,44% per ogni anno intero maturato al 31.12.1995 spetta soltanto al personale che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, e non anche al personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali.

Secondo l’Istituto appellato, è altresì inammissibile la domanda volta all’applicazione dell’aliquota del 2,44%, essendo incontestato nel caso di specie che l’unica domanda azionata dalla controparte nel presente giudizio è quella volta ad ottenere il ricalcolo della quota retributiva

della pensione mediante applicazione dell'aliquota globale del 44% ai sensi del primo comma dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. Chiede, quindi, che l'appello sia dichiarato inammissibile e comunque respinto; in subordine, chiede che sia dichiarata l'applicabilità dell'aliquota del 2,44%.

Con memoria datata 22 dicembre 2023 il difensore dell'appellante prende atto dell'avvenuta rideterminazione del trattamento pensionistico con il riconoscimento dell'aliquota di cui all'art. 54 del DPR 1092/1973 e non si oppone alla eventuale estinzione del processo per cessata materia del contendere. Tuttavia, tenuto conto della condotta di parte appellata, chiede che in tal caso controparte sia condannata al pagamento delle spese di lite in virtù del principio della soccombenza virtuale.

Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2024, il difensore dell'appellante chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo intervenuto il pagamento della pensione in applicazione dell'aliquota stabilita dalle S.S.RR. con la sentenza n. 1/2021/QM. Il difensore dell'INPS si associa alla richiesta di controparte.

La causa passa in decisione.

DIRITTO

Il Collegio prende atto della conforme richiesta delle parti di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo l'INPS provveduto, in corso di causa, alla riliquidazione della pensione con l'applicazione dell'aliquota di rendimento annuo del 2,44%, come richiesto dall'appellante con domanda proposta in via

subordinata.

Ricorre, nel caso di specie, l'ipotesi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, non ostando all'applicazione, nel giudizio pensionistico pubblico, del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1048 del 28 settembre 2000, ove è stato affermato che nel processo innanzi al giudice civile la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso.

Va, quindi, dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, atteso l'avvenuto ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico da parte dell'INPS ex art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, con soddisfacimento delle pretese dell'appellante (ex multis, Cass. civ., n. 12253/1998; id. n. 1089/03; Corte dei conti, Sez. I app., nn. 420 e 452 del 2023).

Il mutamento giurisprudenziale determinato dal recente arresto dell'organo nomofilattico di questa Corte sulla problematica de qua e la sostanziale assenza di parti soccombenti giustificano la compensazione tra le parti delle spese di difesa del presente grado, ai

	7	
	sensi dell'art. 31 c.g.c..	
	Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio stante la gratuità	
	delle cause previdenziali ex art. 10 L. 11 agosto 1973, n. 533.	
	P. Q. M.	
	la Corte dei conti - Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello,	
	definitivamente pronunciando, definitivamente pronunciando	
	sull'appello in epigrafe, dichiara l'estinzione del giudizio per	
	cessazione della materia del contendere.	
	Compensa le spese di lite. Nulla per le spese di giudizio.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024.	
	L'ESTENSORE IL PRESIDENTE	
	Antonio Di Stazio Giuseppina Maio	
	f.to digitalmente f.to digitalmente	
	08/03/2024 Depositato in Segreteria	
	IL DIRIGENTE	
	F.to digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 19, dispone che a cura della	
	Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo	
	52, a tutela dei diritti delle parti presenti.	
	IL PRESIDENTE	
	Giuseppina Maio	

